

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Procedura.** La Ctr Milano si pronuncia su un atto che non ha raggiunto la Sas perché spedito a chi aveva già venduto le quote

# Notifiche, vendita a due corsie

## L'avviso inviato all'ex socio non vale per la società ma è efficace a titolo personale

Francesco Falcone

Cosa succede se un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone viene notificato al legale rappresentante (che però ha ceduto le proprie quote) e personalmente ai due soci? Secondo la Ctr di Milano (sentenza 1791/2016, sezione 19, presidente Raineri e relatore Manfredi) l'avviso non opera nei confronti della società (per Iva e Irap) in quanto a essa non è notificato. Mantiene, invece, la sua validità ed efficacia come atto presupposto degli avvisi emessi nei confronti dei soci ai fini Irap.

Il contribuente non è responsabile dell'omesso pagamento dei tributi quando il fatto è imputabile al professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali. In questo caso, l'amministrazione può recuperare gli importi non versati ma non può applicare alcuna sanzione. È quanto emerge dalla sentenza 1829/21/2016 della Ctr Lazio (presidente Filocamo, relatore Modica de Mohac) depositata lo scorso 7 aprile.

La vicenda

Le Entrate emettono un avviso (relativo a Iva e Irap) a carico di una società in accomandita semplice e il 14 ottobre 2013 lo notificano alla persona che pare il socio di maggioranza, ma che ha ce-

duto le sue quote nel 2011. Inoltre, l'Agenzia emette due avvisi "personalizzati" (relativi a Irap e addizionali) nei confronti dei due soci: quello che ha venduto le quote, e l'altro socio, che invece è rimasto nella compagnia.

I contribuenti impugnano i due avvisi personali sollevando in primo grado la questione preliminare della nullità per inesistenza della notifica dell'atto presupposto, cioè dell'avviso emesso a carico della società. Motivo, questo, fatto valere dall'ex socio anche nell'impugnativa riguardante l'avviso societario.

si tipo di vizio della notifica avendo raggiunto lo scopo.

**La decisione in appello**

La Ctr di Milano riforma in primo grado la sentenza di primo grado. I giudici regionali accertano che la cessazione delle quote avvenuta nel 2011 è stata in realtà resa pubblica, e documentata in atti, attraverso la registrazione presso la Camera di commercio e presso l'agenzia delle Entrate. Dopo questa registrazione la società ha anche modificato la denominazione e ha trasferito la sede in un altro Comune. E anche il legale rappresentante della società è cambiato. Per questo, la Ctr ritiene che alla società l'atto non sia stato mai notificato. Né ritiene che la presentazione del ricorso abbia sanato questo vizio, in quanto l'atto doveva essere inviato alla nuova società: che, invece, non lo ha ricevuto, né lo ha

impugnato. L'ex socio ha solo impugnato l'avviso a carico della società per far valere il vizio di notifica e si è difeso nel merito solo con riferimento all'avviso emesso personalmente nei suoi confronti. In altri termini, la Ctr ha ritenuto che l'avviso emesso nei confronti della società come non notificato, ma non inesistente o nullo. Infatti l'avviso, essendo stato notificato anche autonomamente e personalmente ai soci, è rimasto in piedi come atto presupposto degli avvisi "personalizzati". Per questo motivo è stato annullato l'accertamento emesso nei confronti della società (ai fini Iva e Irap), mentre gli accertamenti emessi nei confronti dei soci (ai fini Irap) sono stati confermati. Per i giudici, si tratta di atti autonomi e autoefficaci, per i quali i contribuenti non sono stati messi nelle condizioni di difendersi pienamente nel merito.



Sas

La società in accomandita semplice è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due diverse tipologie di soci: i soci accomandanti, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandati, che rispondono nei limiti della quota conferita. Solo i soci accomandati possono essere amministratori e avere la rappresentanza legale della società.

Il litisconsorzio

Va peraltro osservato che l'accertamento notificato a una società di persone ha una valenza pregiudiziale sul piano giuridico e sul piano logico rispetto agli accertamenti notificati ai soci. Quindi, se l'accertamento non viene notificato alla società non dovrebbe acquisire efficacia, né produrre alcun effetto né per la società né per i soci.

Per questo, sul piano processuale il principio del litisconsorzio necessario impone a pena di nullità la presenza in giudizio sia della società che di tutti i soci (si veda la sentenza 14815/2008 della Cassazione a Sezioni unite).

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze citate in questa pagina sono reperibili sul sito [www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com)

**Fatture.** Cessione annullata un anno dopo il rogito

# Se salta la vendita la nota di storno si può retrodatare

Ferruccio Bogetti  
Gianni Rota

In caso di annullamento per morosità di una compravendita immobiliare nell'anno successivo a quello di rogito, la nota di storno può far retrodatare i suoi effetti fiscali. Così la Ctr Liguria con la sentenza 449/1/16 (presidente Soave, relatore Teppati).

Il caso esaminato dai giudici riguarda una Srl immobiliare, che ha venduto il 29 luglio 2010 un complesso di sua proprietà e, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, nell'anno successivo ha citato in giudizio l'acquirente.

Il tribunale, con sentenza depositata il 6 luglio 2011, ha risolto il contratto e la contribuente lo stesso giorno ha emesso una nota di credito a storno della fattura originaria ma ha "retrodatato" gli effetti contabili e fiscali a beneficio del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.

A seguito di verifica, le Entrate contestano la retrodatazione degli effetti della nota di credito che ha ridotto per il 2010 le basi imponibili Ires, Irap ed Iva per 1,4 milioni di euro.

La società ricorre in Ctp. Secondo la società, infatti, il tribunale ha annullato il contratto per mancato pagamento dell'acquirente e, anche se la sentenza è stata depositata il 6 luglio 2011, gli effetti sono "ora per allora" e correttamente se ne è tenuto conto nel bilancio appena chiuso. Inoltre, se si prova il mancato incasso del corrispettivo, l'assoggettamento a tassazione costituisce indebito arricchimento per l'erario.

L'Agenzia si oppone solo al primo motivo, affermando che non vale la retroattività della sentenza del tribunale perché, ai fini delle imposte dirette

(Ires e Irap), i ricavi per la cessione di immobili si generano al momento della stipula dell'atto e la contribuente avrebbe dovuto solo contabilizzarli nel 2010 per poi stornarli nel 2011. Ai fini Iva, poi, anche in caso di mancato incasso, l'imposta è ugualmente esigibile al momento del rogito notarile. Nel 2011 ci sarebbe poi dovuto essere lo storno dell'operazione.

La Ctp accoglie il ricorso della società. L'Agenzia appella ma anche la Ctr respinge la pretesa tributaria. Per il giudice, l'assunto dell'ufficio è conforme alla legge, ma non può essere applicato al caso specifico, perché tra l'altro - il contribuente non ha contabilizzato i ricavi nel 2010 e quindi si è privato dell'opportunità di utilizzare i rimedi contabili normalmente previsti dall'ordinamento per le ipotesi di annullamento delle operazioni. Se così non fosse, ragiona la Ctr, si creerebbero due inconvenienti: l'indebito arricchimento dell'erario, perché anche se la compravendita immobiliare si perfeziona per le imposte dirette e l'Iva con la stipula notarile, il successivo annullamento giudiziale costringe il contribuente a versare tributi difficili da recuperare per un'operazione mai perfezionata;

la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva. Mentre per l'Ires e l'Irap è corretto stornare i ricavi, perché la risoluzione è evento certo prima della chiusura del bilancio (articolo 75, comma 1, Tuir), la pronuncia è interessante soprattutto per l'Iva, dove in base al Dpr 632/72 si dovrebbe prima fatturare (articolo 6, comma 1) e poi stornare (articolo 26, comma 2).

**Versamenti.** Occorre che i tributi non siano stati pagati per la negligenza di un terzo e per un fatto denunciato all'autorità giudiziaria

# Colpa del professionista, salvo il contribuente

Antonio Porracciolo

Il contribuente non è responsabile dell'omesso pagamento dei tributi quando il fatto è imputabile al professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali. In questo caso, l'amministrazione può recuperare gli importi non versati ma non può applicare alcuna sanzione. È quanto emerge dalla sentenza 1829/21/2016 della Ctr Lazio (presidente Filocamo, relatore Modica de Mohac) depositata lo scorso 7 aprile.

Il caso parte da un accertamento del marzo del 2011 della Guardia di Finanza ed è relativo a una società che, negli anni

2005 e 2006, aveva ceduto merci senza poi presentare le dichiarazioni fiscali per versare le imposte. L'agenzia delle Entrate aveva quindi emesso due avvisi di accertamento, con cui aveva liquidato gli importi non pagati e irrogato sanzioni pecuniarie per 46 mila euro.

Contro gli avvisi la società aveva presentato istanza di accertamento con adesione, sostenendo che le omissioni si dovevano addebitare alla persona che avrebbe dovuto provvedere alle formalità previste dalle leggi fiscali; aveva quindi chiesto la revoca delle sanzioni per mancanza di

colpa dei propri soci. Ma l'amministrazione aveva respinto le richieste. Così la società aveva impugnato gli avvisi alla Ctp, che aveva respinto la domanda di annullamento delle sanzioni. Secondo i giudici di primo grado, il fatto che i soci avessero incaricato un professionista non li esimeva dall'obbligo di controllarne l'operato, sicché non si applicava l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 472/97, per cui il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e adde-

bitabile esclusivamente a terzi.

La società ha proposto appello, sostenendo che la Ctp aveva errato nel non applicare la causa di non punibilità perché il professionista aveva omesso i versamenti per sua negligenza; inoltre, lo stesso professionista era stato denunciato quando i soci ne avevano scoperto la condotta omissiva.

Nell'accogliere l'impugnazione, la Ctr ha affermato che nel caso in esame si sono realizzati entrambi i presupposti richiesti dal Dlg 472/97: il mancato versamento era dipeso dalla condotta negligente (se non anche arti-

ficiosa) del professionista; e il fatto del fatto era stato denunciato alla magistratura.

Né i contribuenti si possono ritenere responsabili di non aver verificato se l'impegnato avesse adempiuto ai propri obblighi. Questa impostazione appare fondata - afferma la Ctr laziale - su un eccessivo rigore del formulatore, che non tiene conto del principio di buona fede e dell'ambito di applicazione della norma che prevede l'esimente. Per queste ragioni, la Ctr annulla gli avvisi emessi nei confronti della società e delle parti in cui applicano le sanzioni amministrative.

Altrimenti, a qualsiasi soggetto delegante «potrebbe sempre (e

cioè in qualunque situazione o condizione) essere attribuita la colpa per l'altrui negligenza». E la «colpa in vigilando finirebbe per divenire - prosegue la motivazione - una sorta di grimaldello per introdurre surrettiziamente forme atipiche di responsabilità obiettiva non contemplate dall'ordinamento».

Peraltro, se prevalesse la tesi per cui all'incaricato negligente non si può attribuire in via esclusiva la responsabilità per il mancato pagamento del tributo, «risulterebbe oscuro» l'ambito di applicazione della norma che prevede l'esimente. Per queste ragioni, la Ctr annulla gli avvisi emessi nei confronti della società e delle parti in cui applicano le sanzioni amministrative.

**Agevolazioni.** Secondo la Ctp di Pesaro gli acquisti stipulati prima del 2014 seguono le categorie A/1, A/8 e A/9

# Casa «di lusso»: per il giudice il criterio catastale è retroattivo

Angelo Busani

Al contribuente che ha comprato la "prima casa" entro il 2014 non si possono revocare le agevolazioni con la contestazione che si trattava di una casa "di lusso" (nel caso concreto: per ragioni di superficie eccessiva rispetto ai limiti prescritti dalla legge) se l'abitazione è classificata nella categoria catastale A/2. Lo ha stabilito la Ctp di Pesaro nelle sentenze gemelle 418/4/16 e 419/4/16 del 30 maggio 2016 (presidente Gasparini, relatore Grinta). Si tratta di una decisione abbastanza sorprendente: vediamo il perché.

La questione concerne i requisiti oggettivi dell'abitazione per il cui acquisto sono richieste le agevolazioni "prima casa". Fino al 31 dicembre 2013, la legge prescriveva che si doveva trattare di una casa "non di lusso"; e i criteri in base ai quali una abitazione doveva considerarsi "di lusso" erano elencati - a prescindere da ogni rilevanza del dato catastale - in un decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969. Tra le situazioni più ricorrenti, quello della metratura della casa: erano "di lusso" le dimore che, a seconda dei casi, eccedessero i 200 o i 240 metri quadrati.

Ma dal 1° gennaio 2014 la situazione è cambiata: per ottenere l'agevolazione "prima casa" non sono più rilevanti le prescrizioni del Dm del 1969, ma occorre che non si tratti di un'abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 2014, quindi, dell'agevolazione può beneficiare solo chi compra un'abitazione classificata in catastato in una categoria del gruppo A diversa dalle A/1, A/8 e A/9; mentre non rileva più la metratura dell'immobile.

Davanti alla Ctp di Pesaro si prospetta dunque il caso di un rogito stipulato prima del 1° gennaio 2014 avente a oggetto un'abitazione che l'Agenzia contesta come "di lusso" e quindi non passibile di agevolazione in sede di suo acquisto. Il contribuente replica affermando che la normativa posteriore al 31 dicembre 2013 non dà più rilievo ai requisiti "di lusso" del Dm del 2 agosto 1969, ma alla categoria catastale. Il giudice tributario decide che «le regole per le agevolazioni fiscali sulla casa in vigore dall'anno 2014 valgono anche per il passato e la classificazione catastale di viene prevalente sui criteri» recati dal Dm del 1969.

La sentenza altro non dice. Buon per il contribuente del ca-

so concreto, ma, astruendo rispetto alla fattispecie esaminata dalla Ctp, vanno rilevate almeno due forti criticità:

una norma agevolativa dovrebbe essere applicata per il tempo in cui è in vigore; non pare plausibile applicare a una compravendita stipulata nel 2013 un'agevolazione che nel 2013 non vigeva, essendo entrata in vigore solo nel 2014; sembra più plausibile invece ritenere che una compravendita stipulata nel 2013 sia da osservare con le norme agevolative allora vigenti (e, quindi, dando rilevanza, nel caso specifico, alle prescrizioni del Dm del 2 agosto 1969);

più in generale, applicare a una fattispecie del 2013 una norma entrata in vigore nel 2014 significa conferire a quest'ultima una valenza retroattiva; ma ciò contrasta con il principio di irretroattività della legge (in particolare quella tributaria), anche perché la norma di cui si discute non contiene alcun indice, implicito o esplicito, di possibile sua applicazione retroattiva.

un'estensione analogica della normativa sulla sospensione amministrativa alla sospensiva giudiziale, i giudici milanesi hanno annullato l'iscrizione a ruolo, chiedendo però all'ufficio di ricalcolare gli interessi dovuti secondo il tasso legale.

Comunque, dal 1° gennaio 2016, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 546/92 (introdotto dal decreto legislativo 156/2015) prevede che «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa». Inoltre, sempre dal 1° gennaio scorso, la decisione sulla sospensiva viene presa subito dopo la discussione con le parti e viene comunicata in udienza. Pertanto, da quest'anno, se viene concessa la sospensiva dal giudice, ma poi, successivamente, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Ma facciamo un passo indietro. Fino al 2015 e, dunque, nel periodo in cui si è verificata la controversia postula all'attenzione della Ctp di Milano, l'agenzia delle Entrate, sulla base di qualche pronuncia di merito e di una propria nota (14177/6/2011), ha sostenuto che la disciplina sui tassi di interesse applicabili alla sospensione amministrativa (articolo 39 del Dpr 602/73) si potesse estendere, per via analogica, anche alle ipotesi di sospensiva concessa dal giudice (articolo 47 del decreto legislativo 546/92). Pertanto, se le somme sospese in via giudiziale si fossero poi rivelate dovute a seguito di sentenza emessa dal giudice, l'Agenzia applicava sulle stesse gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (ora al 4,5%)

**Contenzioso.** Boccia l'applicazione analogica del tasso previsto per la sospensione amministrativa

# Fino al 2015 interessi legali sulla sospensiva giudiziale

Rosanna Aciero

Sulle somme oggetto di sospensiva giudiziale concessa fino al 31 dicembre 2015 vanno pagati gli interessi legali e non quelli stabiliti nella misura del 4,5% annuo per le somme oggetto di sospensione amministrativa. È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctp di Milano, con la sentenza 4771/40/16 (presidente Locatelli, relatore Chiametti), depositata il 30 maggio, pronunciandosi su una controversia risale al 2014 e, dunque, prima dell'entrata in vigore del decreto di riforma del contenzioso (decreto legislativo 156/2015), che ha invece espressamente previsto, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione degli interessi al tasso stabilito per la sospensione amministrativa.

Ma facciamo un passo indietro. Fino al 2015 e, dunque, nel periodo in cui si è verificata la controversia postula all'attenzione della Ctp di Milano, l'agenzia delle Entrate, sulla base di qualche pronuncia di merito e di una propria nota (14177/6/2011), ha sostenuto che la disciplina sui tassi di interesse applicabili alla sospensione amministrativa (articolo 39 del Dpr 602/73) si potesse estendere, per via analogica, anche alle ipotesi di sospensiva concessa dal giudice (articolo 47 del decreto legislativo 546/92). Pertanto, se le somme sospese in via giudiziale si fossero poi rivelate dovute a seguito di sentenza emessa dal giudice, l'Agenzia applicava sulle stesse gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (ora al 4,5%)

un'estensione analogica della normativa sulla sospensione amministrativa alla sospensiva giudiziale, i giudici milanesi hanno annullato l'iscrizione a ruolo, chiedendo però all'ufficio di ricalcolare gli interessi dovuti secondo il tasso legale.

Comunque, dal 1° gennaio 2016, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 546/92 (introdotto dal decreto legislativo 156/2015) prevede che «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa». Inoltre, sempre dal 1° gennaio scorso, la decisione sulla sospensiva viene presa subito dopo la discussione con le parti e viene comunicata in udienza. Pertanto, da quest'anno, se viene concessa la sospensiva dal giudice, ma poi, successivamente, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Comunque, dal 1° gennaio 2016, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 546/92 (introdotto dal decreto legislativo 156/2015) prevede che «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa». Inoltre, sempre dal 1° gennaio scorso, la decisione sulla sospensiva viene presa subito dopo la discussione con le parti e viene comunicata in udienza. Pertanto, da quest'anno, se viene concessa la sospensiva dal giudice, ma poi, successivamente, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Comunque, dal 1° gennaio 2016, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 546/92 (introdotto dal decreto legislativo 156/2015) prevede che «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa». Inoltre, sempre dal 1° gennaio scorso, la decisione sulla sospensiva viene presa subito dopo la discussione con le parti e viene comunicata in udienza. Pertanto, da quest'anno, se viene concessa la sospensiva dal giudice, ma poi, successivamente, la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



COME DEFINIRE UN RISCHIO ACCETTABILE DI SICUREZZA INFORMATICA?

Il Vendor di Sicurezza Informatica Forcepoint propone un assessment gratuito denominato Risk Vision e si pone in prima linea per offrire il proprio supporto nell'identificazione dei gaps di security, aiutando il cliente a definire un piano di interventi atti a proteggere le informazioni core e fornendo nel contempo la visibilità necessaria per definire il "rischio accettabile".

Forcepoint è il marchio risultante dalla somma delle attività di tre brand leaders nei rispettivi mercati inizialmente distinti, ovvero Raytheon Cyber Products, Websense e Stonesoft e punta ad una sicurezza informatica integrata: dalla difesa di reti, dati e utenti, alla rilevazione degli attacchi, alla remediation.

Il nuovo brand può contare su una base di oltre 22.000 clienti, di cui 500 solo in Italia, e su una proposta più ampia e completa, risultato dell'integrazione dei tre brand. "L'attuale portafoglio è focalizzato non solo sulla protezione del perimetro dalle minacce (derivante dalla tecnologia Content Gateway di Websense e NGFW di Stonesoft), ma anche su una rapida identificazione delle stesse, attraverso tools di analisi comportamentale ed analitica tipici dell'offerta di Raytheon Cyber Products, mutate dal mercato della difesa" spiega Emiliano Massa, Senior Director Regional Sales South



Emea di Forcepoint.

La nuova strategia dell'azienda si riassume nella sigla 4D Security, corrispondente ai concetti di Defense (la protezione di reti, dati e utenti), Detect (la rilevazione della minaccia e del relativo punto di ingresso), Decide (per stabilire rapidamente quali azioni compiere) e Defeat (ovvero rimediare e tornare subito alla normalità). "L'idea - ha precisato Massa - è di aiutare il cliente ad automatizzare le operazioni rispetto al proprio approccio al risk management, riducendo il cosiddetto dwell time, ovvero il tempo che intercorre fra una penetrazione malevola e la sua scoperta da parte dell'azienda attaccata".

Lo scenario del cybercrime continua ad evolvere, come emerge dall'Osservatorio annuale Global Threat Report 2016 di Forcepoint, lasciando emergere un maggior numero di minacce interne e attacchi avanzati, ma anche un ritorno della diffusione di malware via Web e posta elettronica. Nelle aziende comincia inoltre finalmente a diffondersi la percezione che il solo controllo sui dati non sia più sufficiente: "Nel 2018, si prevede che il 25% delle violazioni sarà dovuto a minacce interne - continua Massa - è necessario dunque iniziare a considerare ogni utente anche come un potenziale fattore di rischio, anche se spesso involontario, e costruire programmi di prevenzione basati su policy, nuovi processi, controlli tecnologici, gestione del rischio, auditing e monitoraggio".

Ma come verificare il livello di salute della security nella propria azienda? "Come ben sanno gli addetti ai lavori, la sicurezza al 100% è una chimera - spiega Massa - Il contributo di Forcepoint vuole dunque essere quello di abilitare le nuove modalità di fare business dei clienti in un contesto sempre più flessibile, senza perimetri o restrizioni, aiutando il cliente stesso a concentrarsi solo sugli attacchi a maggior dwell time (per cui potenzialmente più pericolosi). Risk Vision nasce per questo scopo: una metodologia studiata per dare al cliente una visibilità trasversale. Il team di analisti Forcepoint e la partner community del Vendor costituiscono poi l'elemento essenziale per la corretta lettura ed interpretazione dei dati, fornendo al cliente uno studio di dettaglio con lo stato dell'arte e le proposte di intervento. Massa ribadisce che queste attività di analisi saranno a carico della Forcepoint community e dunque senza aggravio economico per il cliente, convinto che un approccio razionale come Risk Vision possa essere di aiuto ai manager delle realtà italiane per dare priorità ai corretti livelli di intervento e definire i piani di investimento.

Per informazioni o richieste, vi invitiamo a visitare il sito [www.forcepoint.com/it](http://www.forcepoint.com/it)



FORWARD WITHOUT FEAR